

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per le piccole industrie e le attività artigiane

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

RSA è sottoposta all'Autorità di Vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito:

Financial Services Authority (FSA).

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 44.400.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 62.200.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 106.600.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è pari a 1,47.

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è **prorogato per un anno e così successivamente, secondo la modalità del tacito rinnovo**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Incendio
(B)	Furto e Rapina
(C)	Responsabilità civile
(D)	Assistenza
(E)	Tutela Legale

Le coperture assicurative sopra elencate sono prestate secondo due formule distinte: **(1) Formula Flex** oppure **(2) Formula Extra**. Nel prosieguo della presente Nota informativa, è espressamente indicato qualora una determinata condizione si applichi con specifico riferimento ad una Formula. Ove non diversamente indicato, le condizioni si applicano indifferentemente ad entrambe le Formule.

La Polizza prevede altresì i seguenti **pacchetti di garanzia specifici** per alcune attività: (P01) Autoriparazione; (P02) Alimentari; (P03) Benessere e cure estetiche e (P04) Tessili e abbigliamento; per maggiori dettagli sui quali si rinvia alle relative Condizioni Generali di Assicurazione.

(A) Incendio

I. Formula Flex – la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da **incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, autocombustione, caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali**, loro parti o cose da questi trasportate, **urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato**, in transito sulla pubblica via od in acque pubbliche, **bang sonico, fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi agli impianti per la produzione di calore, **fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, **acqua condotta, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, rovina di ascensori e montacarichi** e simili compresi i danneggiamenti all'impianto.

La Compagnia indennizza altresì i danni materiali e diretti a **lastre ed insegne, l'onorario dei periti, le spese di demolizione e sgombero, le spese per la rimozione, ricollocamento e trasporto del contenuto non danneggiato, le spese per il rimpiazzo del combustibile, gli oneri di ricostruzione, le spese rifacimento o duplicazione documenti** e i **danni materiali e diretti subiti dalle cose particolari**.

L'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede ulteriori **condizioni aggiuntive sempre operanti** (buona fede, colpa grave, anticipo indennizzi, danni consequenziali, parificazione danni da incendio, partecipazione a mostre e fiere, rinuncia alla rivalsa, enti all'aperto, contenuto presso terzi, prosecuzione della

copertura sul contenuto rimosso a seguito di sinistro, assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale, indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi).

La copertura assicurativa offerta prevede altresì alcune **condizioni aggiuntive a pagamento**, per le quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo A.3, ed agli Articoli da A.5 ad A.7.

Avvertenza: assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale – Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
 - causati da **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causati con **dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;**
 - causati da **terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;**
 - di **smarrimento, furto, consumato o tentato, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati**, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da **usura, corrosione o difetti del materiale;**
 - subiti dalle **merci in refrigerazione**, per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro** o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - causati da **macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario;**
 - diretti e indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - **virus informatici** di qualsiasi tipo;
 - **accesso e utilizzo dei sistemi informatici** da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software**, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.
- 2. Formula Extra** – la Compagnia indennizza, nei limiti delle somme assicurate riportate nella Scheda di Polizza, i **danni materiali e diretti ai beni assicurati**, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso o delimitato. L'assicurazione è prestata per **tutti i beni immobili e mobili**, secondo la propria definizione, esistenti nell'ubicazione indicata in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi.
- La Compagnia indennizza altresì:
- a) i danni causati con **colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;**
 - b) i guasti causati alle cose assicurate **per ordine dell'Autorità o non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;**
 - c) le **spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici e tecnici;**
 - d) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;**
 - e) le **spese e gli onorari di competenza del perito;**
 - f) le **spese documentate per la rimozione, ricollocamento e trasporto del contenuto non danneggiato;**
 - g) le **spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento;**
 - h) gli **oneri escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**, che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato assicurato;

i) **le spese per rifacimento o duplicazione di documenti inerenti l'attività andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile.**

L'Articolo A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede ulteriori **condizioni aggiuntive sempre operanti** (buona fede, anticipo indennizzi, danni consequenziali, partecipazione a mostre e fiere, rinuncia alla rivalsa, enti all'aperto, contenuto presso terzi, prosecuzione della copertura sul contenuto rimosso a seguito di sinistro, assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale, indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi, prezzo di vendita).

La copertura assicurativa offerta prevede altresì alcune **condizioni aggiuntive a pagamento**, per le quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo A.4, ed agli Articoli da A.6 ad A.8.

Avvertenza: assicurazione parziale con deroga alla regola proporzionale – Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, agli Articoli A.2 e A.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni

- verificatisi in occasione di:
 - **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità** anche locali sia di diritto che di fatto;
 - **esplosione o emanazione di calore o radiazioni** provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - **terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;**
 - **alluvioni, inondazioni, allagamenti;**
 - **mareggiate, marea, maremoto e penetrazioni di acqua marina;**
 salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- dovuti a / causati da:
 - **dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali**

- **rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;**
- **assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;**
- **lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di fabbricati;**
- **guasti meccanici di macchinario, attrezzature, arredamento;**
- **errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso;**
- **errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;**
- **danni indiretti di qualunque natura;**
- **deterioramento, logorio, usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, siccità, stillicidio, variazione di temperatura, fermentazione, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; termiti, insetti, vermi, roditori;**
- **materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;**
- **interruzioni od alterazioni di processo che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;**
- **sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua;**
- **eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, o fornitore delle cose assicurate;**
- **ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;**
- **inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità**

operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

- impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;

- prodotti contenenti amianto, amianto;
- rigurgiti od occlusioni di fognature;
- gelo;
- di dispersione di liquidi posto in serbatoi o contenitori, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole;
- subiti da:
 - merci:
 - se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, ed in ogni caso durante il loro trasporto;
 - danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
 - schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, supporti di dati per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli A.8 e A.9 (per la Formula Flex) ed agli Articoli A.3, A.9 ed A.10

(per la Formula Extra).

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti nella copertura assicurativa offerta:

FABBRICATO assicurato per € 500.000
 CONTENUTO assicurato per € 150.000
 MERCI IN REFRIGERAZIONE per € 10.000

CASO A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato (esempio di applicazione di limite di indennizzo e scoperto)

Garanzia prestata a Valore Intero con il limite di indennizzo dell'80% delle somme assicurate e con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500.

- Limite di indennizzo per il fabbricato:
 $500.000 \times 80\% = € 400.000$.

A1) Danno pari ad € 4.000 (rientrante nel limite di indennizzo).

Calcolo dello scoperto: $4.000 \times 10\% = € 400$ (inferiore al minimo di € 500).

Calcolo dell'indennizzo: 4.000 (danno) - 500 (minimo scoperto) = € 3.500.

A2) Danno pari ad € 10.000 (rientrante nel limite di indennizzo).

Calcolo dello scoperto: $10.000 \times 10\% = € 1.000$.

Calcolo dell'indennizzo: 10.000 (danno) - 1.000 (minimo scoperto) = € 9.000.

A3) Danno pari ad € 450.000 (superiore al limite di indennizzo).

Calcolo dello scoperto: $450.000 \times 10\% = € 45.000$.

Calcolo dell'indennizzo: 450.000 (danno) - 45.000 (scoperto) = € 405.000 (importo superiore al limite massimo di indennizzo).

Importo indennizzato = € 400.000.

CASO B - Danno da fenomeno elettrico (esempio di applicazione di franchigia e limite di indennizzo per sinistro e per anno)

Garanzie prestata a Primo Rischio Assoluto

Limite di indennizzo pari ad € 7.500 (garanzia base) per sinistro e per anno.

Franchigia prevista per la garanzia base = € 250.

B1) In caso di danno pari ad € 2.500, l'indennizzo sarà pari a: $2.500 - 250 = € 2.250$.

B2) In caso di danno pari ad € 10.000, si avrà $10.000 - 250 = € 9.750$ superiore al massimo indennizzo di € 7.500; dunque l'indennizzo sarà pari a € 7.500.

CASO C – Onorario periti (esempio di applicazione di un limite sull'indennizzo)

Limite di indennizzo pari al 5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000.

C1) Sinistro liquidato in € 190.000.

Calcolo limite di indennizzo per onorari periti:

$$190.000 \times 5\% = \text{€ } 9.500:$$

- in caso di spese di perizia per € 9.000, le stesse saranno indennizzate totalmente;
- in caso di spese di perizia di € 11.000, rimarranno a carico dell'assicurato $11.000 - 9.500 = \text{€ } 1.500$, e verranno indennizzati € 9.500.

C2) Sinistro liquidato in € 400.000.

Calcolo limite di indennizzo per onorari periti:

$$400.000 \times 5\% = \text{€ } 20.000 \text{ (importo superiore al massimo di € 10.000):}$$

- in caso di spese di perizia per € 9.000, le stesse saranno indennizzate totalmente;
 - in caso di spese di perizia di € 11.000, rimarranno a carico dell'assicurato $11.000 - 10.000 = \text{€ } 1.000$, e verranno indennizzati € 10.000.
-

CASO D – Merci in refrigerazione (esempio di applicazione di uno scoperto su somma assicurata a Primo Rischio Assoluto)

Somma assicurata a P.R.A. = € 10.000.

Scoperto 10% min. € 250.

D1) Danno pari ad € 1.000.

$$\text{Calcolo scoperto: } 1.000 \times 10\% = \text{€ } 100$$

(importo inferiore al minimo).

$$\text{Calcolo dell'indennizzo: } 1.000 - 250 = \text{€ } 750.$$

D2) Danno pari ad € 5.000.

$$\text{Calcolo scoperto: } 5.000 \times 10\% = \text{€ } 500.$$

$$\text{Calcolo dell'indennizzo: } 5.000 - 500 = \text{€ } 4.500.$$

D3) Danno pari ad € 15.000 (importo superiore alla somma assicurata).

$$\text{Calcolo dello scoperto: } 10.000 \times 10\% = \text{€ } 1.000.$$

$$\text{Calcolo dell'indennizzo: } 10.000 - 1.000 = \text{€ } 9.000.$$

(B) Furto e Rapina – la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego

di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione vale anche per i furti commessi:

- 4) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- 5) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, o di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- 6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'Azienda.

Per le cose custodite in casseforti ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia della polizza, che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le caratteristiche indicate all'Articolo B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Articolo B.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede ulteriori **garanzie aggiuntive sempre operanti** (parificazione danni di furto, portavalori, spese sanitarie, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici cagionati dai ladri, furto di Contenuto presso terzi, partecipazione a mostre e fiere, furto commesso o agevolato dai prestatori di lavoro, spese per la sostituzione delle serrature, rimozione temporanea delle cose assicurate a seguito di sinistro, assicurazione di "Cose Particolari" e se l'assicurazione è prestata nella Formula Extra "Prezzo di vendita").

La copertura assicurativa offerta prevede altresì alcune **condizioni aggiuntive a pagamento**, per le quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare dall'Articolo B.10 all'Articolo B.14.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo B.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di **incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria ed uragani, terremoti,**

maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli B.5, B.16 e B.17. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie e limiti di indennizzo previsti nella copertura assicurativa offerta.

CASO A - Danni da scasso ai mezzi di chiusura

Somma assicurata Contenuto = € 20.000.

Limite di indennizzo previsto dalla garanzia

Guasti cagionati dai ladri = € 1.500.

- Danni da scasso per € 1.400: totalmente indennizzabili.
- Danni da scasso per € 1.900: restano a carico dell'Assicurato $1.900 - 1.500 = € 400$.

Importo indennizzato = € 1.500.

CASO B - Danni da furto attraverso una finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

Somma assicurata Contenuto = € 20.000.

È previsto lo scoperto del 20%.

- Furto per € 5.000.

Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 20\% = € 1.000$.

Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.000 = € 4.000$.

- Furto per € 21.000.

Calcolo scoperto sulla somma assicurata:

$20.000 \times 20\% = € 4.000$.

Importo indennizzato = $20.000 - 4.000 = € 16.000$.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si consideri il seguente caso di concomitanza di scoperti e franchigie.

Somma assicurata per il contenuto = € 10.000.

Merci assicurate di categoria "A".

È prevista una franchigia del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500.

Calcolo franchigia: $10.000 \times 10\% = € 1.000$

(importo inferiore al massimo).

Franchigia applicabile € 1.000.

CASO A - Danni da furto attraverso finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto uno scoperto del 20%.

La franchigia di € 1.000 calcolata come sopra opererà come minimo scoperto.

A1) danni per € 1.000 = nessun indennizzo liquidato perché assorbito dal minimo scoperto.

A2) danni per € 4.500.

Calcolo dello scoperto: $4.500 \times 20\% = € 900$ (importo inferiore al minimo scoperto).

Indennizzo liquidato: 4.500 (danno) - 1.000 (minimo scoperto) = € 3.500.

A3) danni per € 9.000.

Calcolo scoperto: $9.000 \times 20\% = € 1.800$ (importo superiore al minimo).

Calcolo indennizzo: $9.000 - 1.800 = € 7.200$.

(C) Responsabilità civile – La Compagnia si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere indenne l'Assicurato:

- a) **Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza e dei servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Ai sensi dell'Articolo C.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza

con l'Assicurato **subiscano il danno** in occasione di lavoro o di servizio; i **subappaltatori ed i loro dipendenti**.

b) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. **ai sensi delle disposizioni di legge vigenti disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;**
2. **ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.** La presente estensione di garanzia è prestata con la **franchigia assoluta** per ciascun sinistro indicata all'Articolo C.9.

Da tale assicurazione **sono escluse in ogni caso le malattie professionali**. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.

Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche.

La copertura assicurativa offerta prevede, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti **estensioni di garanzia**. Per un'elencazione completa delle estensioni di garanzia e maggiori dettagli, si rinvia all'Articolo C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- I. **Insegne, cartelli pubblicitari, striscioni.**
- II. **Tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive.**
- III. **Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività.**
- IV. **Manutenzione dei fabbricati.**
- V. **Danni a mezzi sotto carico e scarico.**
- VI. **Prelievo, rifornimento e consegna merci.**
- VII. **Committenza auto.**
- VIII. **Responsabilità dei familiari e collaboratori non dipendenti.**

La copertura assicurativa offerta prevede altresì alcune **condizioni aggiuntive a pagamento**, per le quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare

dall'Articolo C.10 all'Articolo C.14.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da **furto**;
- da **circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore**, nonché da **navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili**;
- da **impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età**;
- alle **opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori**;
- alle **cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni**;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da **detenzione o impiego di esplosivi**;
- verificatisi **in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente** (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- **causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario**.

Avvertenza: per informazioni di dettaglio circa la presenza di **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo C.9 e C.16.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie, limiti di indennizzo e scoperti previsti nella copertura assicurativa offerta:

Massimale assicurato = € 1.000.000.

CASO A (esempio applicazione di una franchigia)

A seguito di fuoriuscita di acqua condotta dall'impianto automatico di estinzione dell'assicurato si allaga il magazzino dell'azienda sottostante.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150.

- Il risarcimento del terzo ammonta ad € 24.000:
l'indennizzo sarà pari a $24.000 - 150 = € 23.850$.

CASO B (esempio di applicazione di limite di risarcimento e scoperto)

A seguito del sinistro di cui al caso A) l'azienda è costretta a chiudere per una settimana.

Il limite di risarcimento previsto per la garanzia

Interruzioni o sospensioni di attività di terzi è pari al 10% del massimale assicurato e prevede uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.

Calcolo del limite di risarcimento:

$$1.000.000 \times 10\% = \text{€ } 100.000.$$

B1) La richiesta danni ammonta ad € 10.000.

Calcolo dello scoperto $10.000 \times 10\% = \text{€ } 1.000$ importo inferiore al minimo – scoperto applicabile € 2.500.

Calcolo dell'indennizzo: $10.000 - 2.500 = \text{€ } 7.500$.

B2) La richiesta danni ammonta ad € 50.000.

Calcolo dello scoperto: $50.000 \times 10\% = \text{€ } 5.000$.

Calcolo dell'indennizzo: $50.000 - 5.000 = \text{€ } 45.000$.

B3) La richiesta danni ammonta ad € 200.000 (importo superiore al massimo risarcimento).

Calcolo dello scoperto: $100.000 \times 10\% = \text{€ } 10.000$.

Calcolo dell'indennizzo: $100.000 - 10.000 = \text{€ } 90.000$.

(D) Assistenza – la Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'Assicurato, si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti indicati all'Articolo D.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le seguenti prestazioni:

1. invio di un idraulico per interventi di emergenza;
2. interventi di emergenza per danni da acqua;
3. invio di un elettricista per interventi di emergenza;
4. fornitura temporanea di energia elettrica;
5. invio di un fabbro per interventi di emergenza;
6. invio di un sorvegliante;
7. rientro anticipato;
8. trasloco.

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di esclusione di validità.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo D.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- (a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- (b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- (c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;

(d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti.

Avvertenza: la copertura assicurativa non prevede ipotesi di franchigie. Per esempi concreti circa l'applicabilità di massimali di spesa, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo D.1.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni massimali di spesa previsti nella copertura assicurativa offerta:

CASO A

A causa della rottura di un tubo si rende necessario l'intervento di un idraulico.

La Compagnia tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di € 300.

- La spesa sostenuta ammonta ad € 200 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'assicurato € 150 di materiale. La Compagnia indennizzerà € 200.
 - La spesa sostenuta ammonta ad € 350 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'assicurato € 150 di materiale, e $350 - 300 = \text{€ } 50$ di uscita/manodopera. La Compagnia indennizzerà € 300.
-

(E) Tutela Legale – la Compagnia, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Articolo E.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Articolo E.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- le **spese di giustizia**;
- il **contributo unificato** (D.L. 11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le **spese per la registrazione degli atti giudiziari**;
- le **spese per indagini per la ricerca di prove a difesa**;
- le **spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile**, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
- le **spese di domiciliazione necessarie**, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Le garanzie previste all'Articolo E.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione valgono, in caso di stipulazione delle Garanzie Base, per:

1. sostenere **controversie individuali di lavoro** con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro;
2. sostenere **controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili** nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio;
3. sostenere la **difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
4. gli **arbitrati per la decisione di controversie**.

In caso di stipulazione delle Garanzie Plus, le garanzie previste all'Articolo E.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione valgono altresì per:

5. sostenere l'esercizio di **pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi**;
6. sostenere **controversie per inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, **relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi** commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

La copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto, in talune ipotesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, **rimandando poi**, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo E.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie **non sono valide**:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo,

atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili.

Gli Articoli E.14 (**Garanzia aggiuntiva 1 – “Penale doloso”**) ed E.15 (**Garanzia aggiuntiva 2 – “Pacchetto Sicurezza”**) delle Condizioni Generali di Assicurazione prevedono infine ulteriori condizioni aggiuntive, valide solo se espressamente indicate nella Scheda di Polizza e a fronte del pagamento del relativo sovrappremio.

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di **sospensione della garanzia** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato dai seguenti articoli:

- Articolo 2 - Pagamento del premio ad effetto dell'assicurazione
- Articolo B.9 - Esclusioni, lett. e)

ai quali si rinvia per informazioni di dettaglio circa l'operatività delle Condizioni di sospensione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso dell'azienda che in origine produceva carpenteria metallica e che nel tempo affianca alla propria attività tradizionale quella di smaltatura, verniciatura e sinterizzazione di metalli.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Può essere concesso il frazionamento semestrale del premio purché l'importo della rata stessa non sia inferiore a € 200.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 700
di cui costi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 224

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Prowigioni riconosciute all'Intermediario	€ 154	22%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla

restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

In relazione alla copertura contro i rischi derivanti da Incendio, la Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al suo diritto di rivalersi verso taluni terzi responsabili del danno (per esempio fornitori, clienti, ecc.). Per ulteriori dettagli, si rinvia all'Articolo A.4 lett. g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Formula Flex) e all'Articolo A.5 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Formula Extra).

In ogni caso, non è prevista rivalsa nei confronti del Contraente o Assicurato, salvo ne venga accertato il dolo successivamente alla liquidazione del danno. Per ulteriori dettagli, si rinvia all'Articolo A.4 lett. g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Formula Flex) e all'Articolo A.5 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Formula Extra).

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto

il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono **a carico del Contraente**. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A) Incendio: **22,25%**;
- Sezione B) Furto e Rapina: **22,25%**;
- Sezione C) Responsabilità civile: **22,25%**;
- Sezione D) Assistenza: **10%**;
- Sezione E) Tutela Legale: **21,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12 Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In relazione alla **Sezione (A) Incendio** e alla **Sezione (B) Furto e Rapina**, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;** oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) **fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia agli Articoli da 13 a 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia **entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di denuncia, si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In relazione alla **Sezione (D) Assistenza**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nell'articolo D.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In relazione alla **Sezione (E) Tutela Legale**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a ARAG Assicurazioni S.p.A., come meglio indicato nella Premessa alla Sezione E delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - I6122 Genova - telefax 010.8330703
e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, per la tutela dei propri diritti.

In alternativa, i reclami possono essere indirizzati presso la sede legale sita nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL attraverso lettera raccomandata A/R.

L'autorità straniera deputata a ricevere tali reclami è la Financial Service Authority (FSA).

14. Arbitrato

In relazione alla **Sezione (E) Tutela Legale**, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Avvertenza: resta ovviamente salva la facoltà dell'Assicurato di adire direttamente la via giudiziaria.

RSA – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Dr. Fabrizio Moscone
Chief Executive Officer


RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Addetti:

persone partecipanti all'attività, compresi i titolari e i loro familiari.

Assicurato:

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Azienda:

impresa artigiana od industriale organizzata per lo svolgimento di un'attività di produzione, trasformazione, installazione, manutenzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.

Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contenuto:

il complesso dei beni mobili pertinenti l'Azienda e precisamente:

- **Macchinario, attrezzatura e arredamento:** macchine, macchine elettroniche, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili**), di pesa, di traino e di trasporto (**non iscritti al P.R.A.**), nonché altri impianti pertinenti l'Azienda, mobilio, arredamento, quadri ed oggetti d'arte (**esclusi preziosi**) con il limite di € 7.500,00 per singolo

oggetto, casseforti e armadi corazzati (**escluso il relativo contenuto**), cancelleria, libri, stampati, effetti personali dell'Assicurato e dei dipendenti (**esclusi preziosi e valori**), insegne e tende esterne purché stabilmente ancorate alle strutture murarie. Si intendono compresi i valori **fino alla concorrenza del limite del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 3.500,00. Sono esclusi: titoli di pegno, documenti, collezioni in genere e preziosi.**

Si intendono compresi mobilio ed arredamento dell'abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicate nell'ambito dell'Azienda, **fermi i limiti sopra indicati.**

Sono inoltre comprese le addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di Fabbricato.

- **Merci:** prodotti destinati alla vendita (**esclusi per il furto i veicoli iscritti al P.R.A.**), imballaggi, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi, se esistenti, esplosivi, infiammabili destinati alla pulizia, alla manutenzione, ai processi di lavorazione o ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio dell'Azienda o del fabbricato, e merci speciali, **entro i quantitativi di seguito indicati:**

- Kg. 1 di esplosivi;
- Kg. 250 di infiammabili;
- Kg. 150 di merci speciali.

S'intendono comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. È escluso quanto ricade nella definizione di "Cose Particolari".

Contraente:

soggetto che stipula l'assicurazione.

Correnti deboli:

correnti elettriche che normalmente non producono conseguenze pericolose per le persone e le cose.

Cose:

oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile, gli animali.

Cose particolari:

archivi, stereotipi, lastre e cilindri incisi, pietre litografiche, messe in carta, disegni, fotografie, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, microfilms, registri.

Dati:

informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Esplosivi:

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

a) a contatto con l'acqua o con l'aria, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83) del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato:

intera costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, scale mobili, affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, moquette, soppalchi e parquet, dipendenze e pertinenze - **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti** - quali box o garage ad uso privato, tettoie, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettricamente ed escluso quanto indicato sotto la denominazione "Contenuto".

Costituisce parte del fabbricato l'eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda assicurata.

Sono compresi gli alberi anche ad alto fusto, purché di esclusiva pertinenza dell'Azienda, sino alla concorrenza di € 10.000,00. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Fissi ed infissi:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Inflammabili:

sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/77 - allegato V.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Lastre ed insegne:

lastre piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, **il tutto non destinato alla lavorazione ed alla vendita**; insegne, anche in policarbonato, poste sia all'interno che all'esterno dei locali, **purché stabilmente ancorate al fabbricato.**

Macchine elettroniche:

sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, azionati da correnti deboli o batterie, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, computers, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, stampanti anche multifunzione, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata **esclusi i telefoni cellulari**.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Merci speciali:

si considerano convenzionalmente "merci speciali":
celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (**eccettuati quelli relativi alla confezione di merci già imballate**); **non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.**

Mezzi di custodia:

armadi di sicurezza e cassaforti con caratteristiche non inferiori a quanto sottoriportato:

- **pareti e battenti** caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi;
- **chiusura** con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali dei battenti, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- **peso minimo 200 Kg** (tranne che per le cassaforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Portavalori:

l'Assicurato, un suo familiare o qualunque addetto dell'azienda incaricato del trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Preziosi:

oggetti d'oro e di platino o montati su suddetti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti pregiati in metallo **di valore superiore ad € 2.000,00.**

Primo rischio assoluto:

forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose esistenti nei locali dell'azienda, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Responsabilità civile:

responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di Polizza:

documento che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del contratto e riporta gli elementi identificativi del rischio, le dichiarazioni del Contraente, il dettaglio delle somme, delle prestazioni assicurate e delle condizioni richiamate, nonché l'effetto, la scadenza della copertura ed il premio. **Costituisce parte integrante della Scheda di Polizza l'allegato GARANZIE ASSICURATE - DETTAGLIO.**

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.**

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo:

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, o per il rimpiazzo dell'arredamento, macchinario e attrezzatura, macchine elettroniche con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso:

per il fabbricato il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; per il contenuto il costo per il rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Valori:

denaro, titoli di credito in genere, carte valori ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo francobolli, marche da bollo, valori bollati, buoni pasto, schede telefoniche) esclusi preziosi.

Valori Custoditi:

denaro, titoli di credito in genere, carte valori ed ogni altra carta rappresentante un valore, **il tutto riposto nei mezzi di custodia debitamente chiusi.**

Vetro antisfondamento:

si intende quello costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Glossario relativo alla Sezione (D) Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a pag. 13 della presente Nota Informativa.

Assicurato:

il titolare dell'Azienda assicurata.

Azienda:

il luogo situato in territorio italiano, la cui ubicazione è indicata in polizza, dove l'Assicurato svolge la propria attività.

In viaggio:

qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Prestazioni:

le assistenze fornite all'Assicurato dalla Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di RSA.

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato a termini di polizza.

Struttura Organizzativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con RSA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di RSA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Glossario relativo alla Sezione (E) Tutela Legale

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a pag. 13 della presente Nota Informativa.

Addetti:

persone partecipanti all'attività, fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

Sinistro o Caso assicurativo:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Tutela Legale:

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173 e correlati.

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.